

Prot. Lett. 422/2023  
20-12-2023

1



**TRIBUNALE DI PESCARA PROCURA DELLA REPUBBLICA di PESCARA**

**PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEGLI AFFARI CIVILI  
“SETTORE FAMIGLIA E PERSONA”**

**Aggiornamento**

L'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022 impone l'aggiornamento delle linee guida adottate il 10.03.2022 dalla Procura della Repubblica ed il Tribunale di Pescara per assicurare un'effettiva cooperazione tra gli Uffici per la protezione e tutela delle vittime di violenza domestica e dei minorenni.

L'aggiornamento delle Linee guida - in attesa di un auspicabile protocollo anche con il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila e con la relativa Procura della Repubblica, oltre che dell'entrata in vigore della riforma prevede l'unificazione delle attuali competenze ripartite tra Tribunale per i Minorenni e Tribunale ordinario (e relative Procure) presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (e relativa Procura) - tiene conto delle nuove disposizioni oltre che dell'esperienza positiva maturata con il precedente protocollo, al fine di realizzare l'obiettivo di garantire l'intervento del pubblico ministero nella protezione delle persone fragili, dei minori e di assicurare la trasmissione degli atti ostensibili (o resi ostensibili dalla stessa Procura) al Giudice Civile.

Premesso che il 17.10.23 presso il Tribunale di Pescara si è tenuta una riunione cui hanno partecipato anche rappresentanti del Consiglio Notarile di Pescara e Teramo e del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Pescara, avente ad oggetto la modalità di gestione condivisa delle attività in materia “Civile – settore famiglia e persone” della Procura della Repubblica e del Tribunale alla luce delle ultime modifiche normative.

Rilevato che con il presente accordo si intende realizzare un percorso virtuoso di relazioni e di comunicazione tra gli uffici della Procura della Repubblica di Pescara, del Tribunale di Pescara, dei Servizi Sociali, dei Notai e degli Avvocati operanti nel circondario del tribunale per la migliore e più celere gestione delle procedure civili al fine di rendere maggiormente efficace l'attività giurisdizionale a tutela di minori e persone bisognose di misure di protezione, nelle quali è doveroso l'intervento del Pubblico Ministero.

*LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE*

**A) AZIONE DI DECADENZA DALLA RESPONSABILITA' GENITORIALE**

*Premessa*

*Poiché il D.lgs. 149/2022 ha eliminato la fase presidenziale delle cause di separazioni e divorzi, non è possibile confermare le regole della precedente versione del protocollo che presupponevano tale*


*fase; perciò tali regole vengono adeguate alla nuova disciplina – che comunque esclude espressamente (con l'art.473-bis.19 comma 1 c.p.c.) che le decadenze di cui agli artt.473-bis.14 e 473-bis.17 c.p.c. operino per domande aventi ad oggetto diritti indisponibili, quali quelle proposte ex art.330 c.c. - nel seguente modo:*

- 1) Il giudice relatore, nelle cause di famiglia comportanti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, quando riterrà, tenendo conto dello stato della procedura e del prevedibile tempo di definizione della stessa, di sollecitare il Pubblico Ministero (d'ora in poi anche solo PM) a valutare l'opportunità di esercitare nello stesso giudizio l'azione di decadenza dalla responsabilità genitoriale, avrà cura di fissare apposita udienza a distanza di almeno 4 mesi, al fine di consentire gli accertamenti propedeutici all'eventuale ricorso del PM ex art 330 e seguenti c.c..
- 2) La cancelleria trasmetterà l'ordinanza del giudice relatore al PM tramite applicativo SICID, applicando l'*alert* dell'urgenza.
- 3) Il PM procederà a svolgere accertamenti per il tramite dei servizi sociali, durante i quali sarà utile il tentativo di ricomposizione del rapporto genitore-figli, chiedendo relazione esaustiva della situazione sociale, economica e familiare.
- 4) Il PM al termine della propria valutazione potrà, mediante CONSOLLE/SICID, depositare il ricorso per la decadenza dalla responsabilità genitoriale o comunicare la decisione di non proporlo, allegando in ogni caso le relazioni dei servizi sociali.
- 5) Il ricorso del PM, che dovrà essere notificato alle parti in causa almeno 20 giorni prima dell'udienza, conterrà l'indicazione della data di udienza in cui verrà trattato, così come fissata dal giudice relatore nell'ordinanza di cui al punto 1) oppure come rinviata dal medesimo giudice.
- 6) Poiché l'attuale sistema informatico non consente alle parti private la visibilità delle richieste depositate dal Pubblico Ministero mediante CONSOLLE/SICID e dei documenti ad esse allegate, la Cancelleria Civile, entro 5 giorni dall'apposizione del giudice relatore di un visto sul deposito dell'atto del P.M., provvederà a effettuare una scansione di tale atto e dei documenti allegati e li inserirà nel fascicolo telematico, in modo da renderli visibili anche alle parti private; **non procederà in tal senso solo in caso di diversa indicazione del giudice relatore**
- 7) Se la Procura della Repubblica non riuscirà ad ottenere tutte le relazioni necessarie all'adeguata istruzione del ricorso, avrà cura di chiedere al giudice relatore una nuova data di udienza ad hoc ed il relativo decreto di fissazione dell'udienza sarà notificato dal PM, unitamente al ricorso, alle parti in causa almeno 20 giorni prima dell'udienza.
- 8) Se, a seguito di interlocuzioni tra uffici, il PM accerterà che la causa di famiglia non risulti più pendente, provvederà a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni competente per territorio.

## **B) RICORSI PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO**

### *Premessa*

*Poiché il D.lgs. 149/2022 non ha introdotto una nuova disciplina processuale incompatibile con le regole della precedente versione del protocollo, si possono confermare le seguenti regole:*



1) Tutti i Responsabili/Dirigenti Medici delle Unità Operative dei Presidi Ospedalieri di Pescara Penne e Popoli (ASL Pescara), possono presentare il ricorso per la nomina in via “**urgente e provvisoria**” di Amministratore di Sostegno direttamente al Giudice Tutelare.

La richiesta deve essere formulata esclusivamente con posta elettronica certificata e mediante la compilazione del MODULO URGENTE AREA SANITARIA (allegato n.1 al presente protocollo).

Il ricorso può essere richiesto per degenti con gravi patologie e/o infermità che debbano essere assistiti nelle questioni inerenti alla cura della persona e dei suoi interessi.

Si specifica che i ricorsi diretti al giudice tutelare (anziché al Pubblico Ministero) devono essere formulati esclusivamente nei casi in cui sia necessario un consenso per cure e trattamenti sanitari necessari per la salute del degente che l’interessato non sia in grado di esprimere.

Inoltre le richieste possono essere formulate solo per atti sanitari cosiddetti salvavita e/o per procedure finalizzate a favorire dimissioni ospedaliere complesse.

All’istanza si avrà cura di allegare:

- Una sintetica relazione clinica del paziente, corredata, ove possibile, del referto psichiatrico;
- Una sintetica relazione sociale del beneficiando contenente l’elenco dei parenti fino al 4° grado con dati anagrafici completi e numeri di utenze telefoniche e/o indirizzi p.e.c. o p.e.o., se conosciuti, - con allegazione di eventuali dichiarazioni dei medesimi parenti di adesione alla richiesta di nomina di amministratore di sostegno per il degente (anche con specifico riferimento alla scelta di un determinato amministratore di sostegno), come da *allegato n.2* al presente Protocollo - nonché indicazioni su disponibilità (o non disponibilità) ad accettare la carica di amministratore di sostegno da parte di eventuali familiari o persone vicine al beneficiando.
- Copia di documento di identità del beneficiando;
- Copia di documento di identità di eventuale persona disponibile ad essere nominata AdS.

Il ricorso per la nomina in via “urgente e provvisoria” di Amministratore di Sostegno deve essere firmato e timbrato dal Responsabili/Dirigente Medico dell’Unità Operativa richiedente.

Il ricorso va indirizzato al seguente indirizzo p.e.c. del Tribunale:

[volgiurisdizione.tribunale.pescara@giustiziacert.it](mailto:volgiurisdizione.tribunale.pescara@giustiziacert.it)


Il Giudice Tutelare nominerà di regola un amministratore di sostegno provvisorio e disporrà la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza agli interessati (beneficiando e prossimi congiunti) di regola mediante la polizia municipale ai sensi dell’art.344 comma 2 c.c..

Sarà omessa la notifica ai parenti del beneficiando che abbiano sottoscritto una dichiarazione di adesione alla richiesta di nomina di amministratore di sostegno per il degente.

2) In **tutti gli altri casi** i Servizi sanitari e sociali trasmettono alla Procura della Repubblica all’indirizzo p.e.o. [ufficioaffaricivili.procura.pescara@giustizia.it](mailto:ufficioaffaricivili.procura.pescara@giustizia.it)

la segnalazione delle condizioni del beneficiando, redatta secondo il **prospetto allegato al presente protocollo (allegato n.3)**, che dovrà essere correlato obbligatoriamente di

- relazione sulla condizione sociale/economica/sanitaria del beneficiando
- certificati o relazioni mediche
- elenco dei parenti fino al 4° grado con dati anagrafici completi e numeri di utenze telefoniche e/o indirizzi p.e.c. o p.e.o., nonché dichiarazioni dei medesimi di adesione alla richiesta di nomina di amministratore di sostegno (anche con specifico riferimento alla scelta di un determinato amministratore di sostegno), come da *allegato n.2* al presente Protocollo;



- dichiarazione di disponibilità o di non disponibilità ad accettare la carica di amministratore di sostegno da parte di eventuali familiari o persone vicine al beneficiando;
- Copia di documento di identità del beneficiando;
- Copia di documento di identità di eventuale persona disponibile ad essere nominata AdS.

a) La Procura della Repubblica, se riterrà sussistenti i requisiti minimi di legge ed esaustiva l'informazione resa dai Servizi sanitari e sociali, proporrà al Giudice Tutelare ricorso per l'apertura di una misura di protezione ai sensi degli artt. 404 cc e seguenti.

b) Il Giudice Tutelare, al fine di assicurare la pronta tutela dell'interessato, di regola nominerà un amministratore di sostegno provvisorio, provvedendo, poi, a fissare l'udienza per l'inizio dell'istruttoria a distanza di almeno 45 giorni, assegnando al PM termine di almeno 30 giorni per le notifiche del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza;

c) Sarà omessa la notifica ai parenti del beneficiando che abbiano sottoscritto una dichiarazione di adesione alla richiesta di nomina di amministratore di sostegno.


**Il Tribunale e la Procura della Repubblica renderanno disponibili sui rispettivi siti web i moduli di ricorsi per apertura di amministrazioni di sostegno.**

### **C) TRASMISSIONE DI ATTI DI INDAGINE E PROVVEDIMENTI AL GIUDICE CIVILE (ART. 64-BIS DISP. ATT. C.P.P. E 473-BIS.42 C.P.C.)**

#### *Premessa*

*Poiché il D.lgs. 149/2022 ha modificato l'art.64 bis disp. att. c.p.p. e introdotto l'art.473-bis.42 comma 5 c.p.c. si procede all'aggiornamento delle precedenti regole come segue:*

- 1) Il PM titolare delle indagini per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, nonché per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, o la polizia giudiziaria delegata, in sede di assunzione di sommarie informazioni dalla persona offesa, accerteranno preliminarmente se vi siano pendenti cause di famiglia (cioè di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile, responsabilità genitoriale) e presso quale sede di tribunale pendano, avendo cura di evidenziare il numero di registro generale, ove conosciuto dalla parte.  
Il PM titolare delle indagini all'atto della delega di indagini evidenzierà alla Polizia Giudiziaria la necessità di acquisire le informazioni sulla eventuale causa civile.
- 2) Il PM, in caso di pendenza di una delle predette cause civili, darà notizia senza ritardo della pendenza del procedimento penale al giudice che procede, **tramite l'Ufficio degli Affari Civili** salvo che gli atti siano coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p..
- 3) Il giudice civile, a seguito di detta comunicazione o comunque ai sensi dell'art.473-bis.42 comma 5 c.p.c., chiederà informazioni sulla pendenza di procedimenti penali per i reati di cui al punto 1




e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art.329 c.p.p.; il PM darà riscontro alla richiesta **per il tramite dell'Ufficio Affari Civili.**

- 4) Il PM, inoltre, dopo l'esecuzione dell'ordinanza di applicazione di una misura cautelare o della sua sostituzione o revoca e/o all'emissione dell'avviso di conclusione indagini preliminari emessi in relazione ai reati di cui al punto 1), disporrà la trasmissione del relativo atto, unitamente agli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p., **al Procuratore Aggiunto, coordinatore del Gruppo "fasce deboli"**.
- 5) Sono individuati quale referente per la Procura della Repubblica, il funzionario dr.ssa Clelia Delle Curti, e per il Tribunale Civile, il funzionario dr.ssa Lorella Di Baldassarre, che attraverso una formale richiesta via mail ordinaria individuano il numero del procedimento civile, ove non ancora conosciuto, e il relativo stato oppure l'assenza dello stesso presso il Tribunale di Pescara.
- 6) Nel caso di riscontro positivo circa la pendenza di uno dei predetti procedimenti civili, il Procuratore Aggiunto o comunque il delegato per gli affari civili, previa eventuale richiesta, ove necessaria, di apertura di visibilità del fascicolo per il tramite dell'applicazione Consolle PM e del SICID, trasmetteranno telematicamente al giudice civile procedente l'ordinanza di applicazione, modifica o revoca di misura cautelare e/o l'avviso di conclusione indagini.
- 7) Quando il PM autorizzerà la trasmissione degli atti richiesti dal Giudice Civile, provvederà a individuare gli atti rilevanti e disporrà che la segreteria che li estragga da TIAP, li indicizzi e li invii all'Ufficio Affari Civili; quest'ultimo ne curerà l'inoltro al Giudice civile tramite il sistema telematico SICID.
- 8) Poiché l'attuale sistema informatico non consente alle parti private la visibilità delle richieste depositate dal Pubblico Ministero mediante CONSOLLE/SICID e dei documenti ad esse allegate, la Cancelleria Civile, entro 5 giorni dall'apposizione del giudice relatore di un visto sul deposito dell'atto del P.M., provvederà a effettuare una scansione di tale atto e dei documenti allegati e li inserirà nel fascicolo telematico, in modo da renderli visibili anche alle parti private; **non procederà in tal senso solo in caso di diversa indicazione del giudice relatore**
- 9) L'Ufficio Affari Civili, una volta individuato il numero della causa civile pendente, lo comunicherà al PM titolare delle indagini penali. Il PM farà apporre in calce all'atto con il quale esercita l'azione penale o chiede l'archiviazione la dicitura "art. 64 bis disp.att. cpp" .Il GIP/GUP, a sua volta, farà apporre la medesima dicitura in calce al provvedimento di rinvio a giudizio o a quello di archiviazione.

Sarà cura della cancelleria del Gip/Gup e/o della Cancelleria Penale comunicare al Giudice Civile il provvedimento definitivo del procedimento o del processo ( decreto di archiviazione o sentenza).

#### **D) TRASMISSIONE DI NOTIZIE DI REATO ACQUISITE DAL GIUDICE CIVILE**

Quando un giudice civile redigerà una denuncia ai sensi dell'art.331 comma 4 c.p.p. descriverà sinteticamente il fatto, emerso nel corso del procedimento civile, nel quale si può configurare un reato perseguibile d'ufficio, e disporrà che la Cancelleria trasmetta al Pubblico Ministero, unitamente alla denuncia, anche una copia gli atti processuali ritenuti utili alle indagini (ad es. in caso di falsa testimonianza atti introduttivi del giudizio, memorie istruttorie, verbale della testimonianza, sentenza).



La trasmissione da parte della cancelleria degli atti al Registro Generale della Procura avverrà tramite PEC a [registrogenerale.procura.pescara@giustiziacert.it](mailto:registrogenerale.procura.pescara@giustiziacert.it)

## E) ATTIVITA' DEI NOTAI IN VOLONTARIA GIURISDIZIONE


### *Premessa:*

*L'art. 21 d.lgs. 149/2022 ha interessato i provvedimenti autorizzatori di negozi stipulati da soggetti con una ridotta capacità di agire (minori, interdetti, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno) e gli atti aventi ad oggetto beni ereditari, per i quali è stata prevista una competenza alternativa del Notaio rogante rispetto a quella tradizionale del Giudice tutelare e del Tribunale, ad eccezione delle "autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché per la continuazione dell'impresa commerciale" (art. 21 co. 7 d.lgs. 149/2022) che restano riservate in via esclusiva all'autorità giudiziaria.*

*La riforma ha inteso alleggerire il carico di lavoro del giudice tutelare e consentire un'accelerazione dei tempi di definizione dei procedimenti concernenti le predette autorizzazioni, laddove necessaria, ed ha spostato parte di tale carico sugli uffici del Pubblico Ministero, imponendo loro un onere di vigilanza rispetto all'attività svolta dai Notai.*

*Ove non si opti per il tradizionale procedimento autorizzatorio davanti al Giudice tutelare o al Tribunale, il vaglio del Pubblico Ministero assume, nella riforma, ruolo di assoluta pregnanza nell'assicurare la tutela degli interessi dei predetti soggetti con una ridotta capacità di agire, giacché è attraverso il suo intervento che l'atto è sottoposto al vaglio giurisdizionale con la possibilità di proporre reclamo avverso l'autorizzazione concessa dal Notaio per la stipula dell'atto (art. 740 cpc); ed invero, in difetto di reclamo, le autorizzazioni notarili possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma solo con salvezza dei diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.*

- 1) Il provvedimento autorizzatorio del notaio e gli atti allegati, ai fini della comunicazione prevista dall'art.21 comma 4 D.Lvo 149/2022, alla verifica del Tribunale e della Procura, sono inviati **in unico PDF** alla Pec della cancelleria della Volontaria Giurisdizione [volgiurisdizione.tribunale.pescara@giustiziacert.it](mailto:volgiurisdizione.tribunale.pescara@giustiziacert.it)
- 2) La cancelleria trasmetterà il provvedimento notarile al PM tramite applicativo SICID, applicando l'*alert* dell'urgenza.
- 3) Unitamente all'autorizzazione notarile vanno trasmessi:
- 4) La richiesta di autorizzazione del soggetto interessato con i relativi documenti allegati;
- 5) Gli ulteriori documenti acquisiti dal notaio o su sua sollecitazione, rilevanti ai fini del rilascio dell'autorizzazione;
- 6) La Cancelleria iscrive il procedimento nel SICID ed invia in visione sia al Giudice assegnatario che al PM, con modalità telematica, gli atti depositati dal notaio.
- 7) Il provvedimento di diniego del notaio a seguito di istanza scritta delle parti o del loro procuratore legale va sempre motivato e trasmesso al Tribunale competente per la residenza del minore.



- 8) In ipotesi di proposizione del reclamo, il PM procede alla notifica (o quantomeno alla comunicazione) del reclamo e del pedissequo decreto di fissazione di udienza anche nei confronti del Notaio rogante, in modo da renderlo edotto dell'intervenuta impugnazione dell'autorizzazione e del correlato effetto sospensivo.

#### **F) VERIFICHE DEL GIUDICE TUTELARE AL FINE DELLA CHIUSURA DELLE TUTELE LEGALI**

Il giudice tutelare o la cancelleria della volontaria giurisdizione, quando dovranno verificare, ai fini della chiusura della tutela, se l'interdetto legale abbia espiato la pena principale, ne faranno richiesta, anziché all'Ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica in sede, direttamente all'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica che ha dato avvio all'esecuzione della pena principale ed accessoria o a quella che ne abbia acquisito la competenza (cumuli di pene). L'Ufficio Affari Civili della Procura rimane disponibile a offrire formazione alla Cancelleria Volontaria Giurisdizione per la verifica della data di fine pena.

#### **G) ACCORDI IN NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO**

Si confermano le modalità già in vigore dal marzo 2020 di trasmissione al PM degli accordi e degli allegati in maniera telematica alla pec [casellario.procura.pescara@giustiziacert.it](mailto:casellario.procura.pescara@giustiziacert.it) o alla mail [ufficioaffaricivili.procura.pescara@giustizia.it](mailto:ufficioaffaricivili.procura.pescara@giustizia.it).

- 1) Gli avvocati delle parti insieme all'accordo e agli altri documenti inviano la scheda di sintesi aggiornata alle recenti riforme allegata a questo protocollo e resa disponibile sul sito web [www.procura.pescara.it](http://www.procura.pescara.it).
- 2) I file trasmessi con pec sono separati e nominati come segue
  - Nome file : "ACCORDO E SCHEDA DI SINTESI"
  - Nome file: "CONVENZIONE E CERTIFICATI" (certificati di famiglia, di matrimonio, di residenza ....)
  - Nome file: "DICHIARAZIONI DI REDDITI" (ed altri eventuali documenti)
- 3) Il PM come già in uso, restituisce il provvedimento di autorizzazione o nulla osta firmato digitalmente alle pec indicate dagli avvocati.

Pescara, 13 dicembre 2023

Il Presidente del Tribunale di Pescara  
dr. Angelo Mariano Bozza

Il Presidente della Sezione civile  
dr. Carmine Di Fulvio

Il Presidente del Consiglio Notarile di Pescara  
dr. Andrea Ambrosini

Il Procuratore della Repubblica  
dr. Giuseppe Bellotti

Il Procuratore Agg. della Repubblica  
dr.ssa Anna Rita Mantini

Il Presidente dell'Ordine Avvocati Pescara  
dr. Federico Squartecchia